

Allegato "D" all'atto con n. 19135 del Rep. e n. 5224 dir Racc.

DISCIPLINARE

Il presente disciplinare, redatto in conformità al Decreto Assessoriale 15 gennaio 2003, ha lo scopo di fissare gli standards qualitativi dei soggetti aderenti all'Associazione "Strada del vino dell'Etna", costituita ai sensi della L.R. n. 5/2002.

Il soggetto aderente che non possiede gli standards minimi di seguito riportati, si impegna al relativo adeguamento entro 12 mesi dal riconoscimento da parte della Regione siciliana o dall'ammissione a socio.

Art. 1 - Standard di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine della "Strada"

Le aziende vitivinicole e le cantine devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:

- a. ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92 oppure ubicazione anche fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati ai sensi della legge 164/92;
- b. presenza di aree di sosta temporanea per i visitatori in spazi aperti;
- c. segnaletica di ingresso riportante: il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
- d. presenza all'interno della cantina di un punto di accoglienza, destinato all'attesa per la visita;
- e. presenza di uno spazio riservato alla degustazione;
- f. esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;
- g. orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato. entro il 1° gennaio di ogni anno, con il Comitato di gestione;

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- presenza di personale addetto all'accoglienza degli ospiti ed all'organizzazione di visite guidate, competente sugli aspetti viticoli ed enologici legati alle produzioni aziendali;
- disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare con il Comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio e dai vini prodotti all'interno della "Strada";

- utilizzo di bicchieri in vetro idonei per le degustazioni; presenza di schede tecniche con informazioni sul vigneto e sulla vinificazione dei vini offerti in degustazione;
- la degustazione può comprendere oltre al vino, altri prodotti tipici della zona.

Art. 2 - Standard di qualità delle aziende agrituristiche delle “Strade”

Le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi della L.R n. 25 del 9 giugno 1994, devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Reg. CEE 2081/92 del Consiglio;
- segnaletica d'ingresso all'azienda contenente, il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- qualora l'azienda svolga attività di ristorazione deve avere la carta dei vini ed almeno un menù degustazione;
- offerta di materiale informativo sulla “Strada” approvato dal Comitato.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- esposizione di un congruo numero di vini relativi alla strada del vino di appartenenza, anche se l'azienda non è vitivinicola;
- disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sui vini prodotti nella "Strada", o comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.

Art. 3 - Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande della “Strada”

Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono possedere almeno i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Reg. CEE 2081/92 del Consiglio;
- carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della “Strada”;
- menù degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla “Strada”;
- offerta di materiale informativo sulla “Strada” approvato dal Comitato;

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;

- esposizione di un congruo numero di vini della “Strada” proposti nella carta dei vini.

Art. 4 - Enoteca Regionale

L'uso del termine Enoteca Regionale e le sue funzioni sono riservate alle due sedi previste all'art. 5 della l.r. n. 5/2002.

Art. 5 - Standard di qualità delle enoteche delle “Strade”

Le enoteche diverse da quelle di cui all'art.5 della L.R. n. 5/02, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a. ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/91 a cui la “Strada” si riferisce;
- b. esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di vini prodotti dalle aziende facenti parte della “Strada”;
- c. esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei Vini della “Strada”;
- d. presenza di materiale informativo sulla “Strada” approvato dal Comitato;
- e. allestimento di uno spazio per la degustazione.

Art. 6 - Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive della “Strada”

Le imprese turistico ricettive devono possedere i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- a. ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi del Reg. CEE 2081/92 del Consiglio;
- b. presenza di materiale informativo sulla “Strada” approvato dal Comitato;

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende vitivinicole, cantine ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della strada del vino;
- presenza di personale alla “reception” adeguatamente competente a dare informazioni sulla “Strada” e che abbia conoscenza di lingue straniere;

Art. 7 - Standard dei Musei della vite e del vino aderenti alle “Strade”

Il museo della vite e del vino deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- a. ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92;
- b. prevedere l'apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il Comitato;
- c. l'eventuale sezione dedicata all'enoeca dell'area vitivinicola interessata, dovrà essere gestita da personale adeguatamente formato circa i vini ed i prodotti tipici della “Strada”.

Oltre ai suddetti requisiti, i Musei della Vite e del Vino possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- promuovere iniziative didattiche e educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della “Strada”;
- promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;
- presenza di materiale informativo sulla “Strada” approvato dal Comitato.

Art. 8 - Standard di qualità delle aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità aderenti alla “Strada”

Le aziende specializzate in produzioni tipiche di qualità devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a. ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92, oppure di zone su cui insistono produzioni riconosciute ai sensi dei Reg. CEE 2081/92 del Consiglio;
- b. segnaletica d'ingresso all'azienda contenente, il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- c. presenza di materiale informativo approvato dal Comitato, relativo sia alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, che alla “Strada”;
- d. orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il Comitato;

Art. 9 - Standard di qualità per le imprese artigiane aderenti alla “Strada”

Le imprese artigiane devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a. ubicazione all'intorno della zona di produzione di cui alla legge 164/92;
- b. svolgere attività tradizionalmente connessa al territorio;
- c. orari e giorni nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione concordati con il Comitato;
- d. presenza di materiale informativo della “Strada” approvato dal Comitato;

Art. 10 - Standard di qualità delle Istituzioni e delle Associazioni culturali aderenti alla “Strada”

Le Istituzioni e le Associazioni culturali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a. possedere finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della cultura viti vinicola e/o di aspetti naturalistici, storici, culturali ed ambientali della “Strada”;
- b. offrire riferimenti informativi sulla “Strada” mediante personale di adeguata formazione e competenze;

Le istituzioni ed Associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada del vino.

Art. 11 - Criteri per la definizione dell'immagine della "Strada"

Il nome ed il logo della singola “Strada”, come indicato nello Statuto, non devono ingenerare confusione rispetto ad altri nomi o loghi già riconosciuti. Nella cartellonistica sia tabellare che direzionale dei singoli percorsi dovrà essere riportato il logo regionale che verrà predisposto dall'Istituto Regionale della Vite e del Vino ed approvato con successivo Decreto Assessoriale. Il materiale per ciò che riguarda depliant, pieghevoli, brochure, internet, ecc. dovrà obbligatoriamente riportare il simbolo identificativo regionale.

La segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile n. 285, dovrà essere posta lungo il percorso e sia in prossimità del soggetto aderente alla “Strada”.

Presso ciascun soggetto aderente, si dovrà esporre la mappa dettagliata del territorio vitivinicolo incluso nella “Strada” contenente almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite apposita simbologia.